



Prefettura di Treviso - Ufficio territoriale del Governo

Treviso data del protocollo

| | |
|--|---------|
| Al Sig. Presidente di Assindustria | Treviso |
| Al sig. Presidente Confartigianato Marca Trevigiana | Treviso |
| Al Sig. Presidente C.N.A. | Treviso |
| Al Sig. Presidente di Casartigiani | Treviso |
| Al Sig. Presidente di ASCOM | Treviso |
| Al Sig. Presidente Confesercenti | Treviso |
| Al Sig. Presidente prov.le Confederazione Itali Agricoltori | Treviso |
| Al Sig. Presidente prov.le Confagricoltura | Treviso |
| Al Sig. Presidente prov.le Federazione Coldiretti | Treviso |

Oggetto: Decreto-legge 26.11.2021, n.172 recante *"Misure urgenti per il contenimento dell' epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali"*.

Faccio riferimento alla prefettizia n.87027 in data 29.11.2021, concernente la riunione della Conferenza provinciale permanente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro programmata per il 9 dicembre p.v. in occasione della quale si farà un punto di situazione anche sulle prescrizioni introdotte dal decreto legge in oggetto.

Nelle more, ritengo necessario evidenziare come alcune delle norme introdotte dal Decreto in oggetto, che entreranno in vigore a partire dal 6 dicembre p.v., coinvolgano gli appartenenti alle categorie economiche rappresentate da codeste Associazioni, verso i quali risulta dunque fondamentale operare per il tramite delle SS.LL., una adeguata azione di informazione e sensibilizzazione.

Come noto, il provvedimento - finalizzato alla prevenzione e al contrasto dell' aggravamento dell' emergenza epidemiologica in atto, e a garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività



Prefettura di Treviso - Ufficio territoriale del Governo

economiche e sociali - reca, tra le disposizioni innovative, anche l' estensione dell' impiego delle certificazioni verdi COVID-19 e l' istituzione della certificazione verde c.d. " rafforzata" .

In particolare, con la modifica operata dall' art. 4 del d.l. in oggetto degli artt. 9-bis e 9-quater del d.l. 22.4.2021 n.52, convertito con modifiche, dalla l. n.87/2021, si aggiungono agli ambiti e ai servizi a cui è possibile accedere, esclusivamente se muniti di *green pass*, **gli alberghi e le altre strutture ricettive, compresi i relativi servizi di ristorazione riservati ai clienti ivi alloggiati e gli spazi adibiti a spogliatoi e docce per lo svolgimento anche di attività sportive all' aperto**, con esclusione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell' età o di disabilità.

L' art. 5 del DL 172, novellando l' art.9-bis del d.l. n.52/2021, prevede che, **dal 29 novembre u.s.**, nelle zone gialla e arancione, **solo** i soggetti in possesso di un certificazione verde di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione (c.d. *green-pass rafforzato*) possano fruire dei servizi o svolgere le attività per i quali, nelle medesime zone, siano previste limitazioni o sospensioni ulteriori rispetto a quelle della zona bianca.

Per effetto della norma in commento, gli stessi servizi e attività saranno assoggettati alla disciplina, di minor rigore, prevista per la zona bianca. A mero titolo di esempio, la consumazione al tavolo nei ristoranti e negli esercizi pubblici potrà sempre avvenire, e senza le limitazioni afferenti al numero dei commensali.

Evidenzio, altresì che, **dal prossimo 6 dicembre 2021**, l' accesso ai servizi di ristorazione svolti all' interno di alberghi o di altre strutture ricettive e riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, sarà consentito ai possessori della certificazione verde non "rafforzata" , come sopra già indicato. Sono esclusi dall' obbligo del *green pass* "rafforzato" anche le mense e i servizi di catering continuativo su base contrattuale.

Per le già accennate finalità di prevenzione del rialzo della curva epidemiologica, l' art.6 stabilisce che, nei territori in zona bianca, **nel periodo ricompreso tra il 6 dicembre p.v. e il 15 gennaio 2022**, solo i possessori di *green pass* "rafforzato" potranno svolgere le attività e accedere ai servizi per i quali la normativa vigente prevede, in zona gialla, limitazioni o sospensioni.

Per effetto di tale disposizione, ai soggetti muniti della predetta certificazione verde "rafforzata" , sarà consentito l' accesso a: spettacoli, eventi sportivi in qualità di spettatori,



Prefettura di Treviso - Ufficio territoriale del Governo

ristoranti al chiuso, feste (tranne quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose), cerimonie pubbliche, sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Nella medesima disposizione, analogamente a quanto previsto dall' art.5, si precisa che la fruizione dei servizi di ristorazione svolti all' interno di alberghi o di altre strutture ricettive e riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, come anche l' accesso alle mense e ai servizi di catering continuativo, sarà possibile anche ai possessori di certificazione verde non "rafforzata" .

L' osservanza delle disposizioni indicate, finalizzate al contenimento della pandemia e a scongiurare dunque il ripristino delle più restrittive misure introdotte in passato e il rallentamento del processo di ripresa dell' economia nazionale, richiede *la massima assunzione di responsabilità* da parte dei soggetti che esercitano le attività interessate e sarà oggetto di una attività di controllo da parte delle Forze dell' Ordine e delle Polizie Locali, sulla base di uno specifico Piano particolarmente potenziato ed intensificato.

Confido, pertanto nella consueta collaborazione da parte della SS.LL. affinché gli operatori economici coinvolti siano adeguatamente sensibilizzati e supportati per la scrupolosa osservanza degli obblighi di verifica loro richiesti, che rivestono una decisiva importanza, ancora di più nel periodo attuale caratterizzato dal rialzo della curva epidemiologica, e dalla cui omissione possono derivare gravi conseguenze a carattere sanzionatorio.

IL PREFETTO
(Lagana)

